

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 13/04/2023

### FATTO

Il ricorrente premette di essere coerede nella misura pari al 50% delle somme detenute dall'intermediario, mentre la restante parte è stata suddivisa tra la madre e la sorella; precisa altresì che l'intermediario resistente è a conoscenza di tale quota di sua spettanza quantomeno dal 01/02/2022, in quanto indicata nella dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate.

Senonché, il medesimo intermediario ha liquidato le somme detenute e cadute in successione tramite un unico assegno intestato ai coeredi per "l'intero capitale", imponendo in questo modo la presenza congiunta di tutti i coeredi presso i suoi uffici al fine di poter riscuotere il titolo; per tale ragione il ricorrente, a distanza di oltre un anno dall'apertura della successione, non ha ricevuto la quota di sua spettanza dall'intermediario.

Così ricostruite le sue doglianze, il ricorrente – nell'atto introduttivo del giudizio – puntualizza che, in data 24/01/2022, veniva registrato il verbale di pubblicazione del testamento olografo del de cuius; il successivo 01/02/2022 l'intermediario comunicava la "Dichiarazione di credito" per la successione del defunto padre, indicando il relativo saldo alla data del decesso; il 24/03/2022 l'intermediario comunicava che la pratica di successione era "già in trattazione"; il 03/08/2022 l'Agenzia delle Entrate forniva l'attestazione di avvenuta presentazione di successione telematica, indicando esattamente



le somme spettanti agli eredi; il 29/09/2022 l'intermediario comunicava che la liquidazione delle somme sarebbe stata effettuata solo attraverso quietanza "congiunta" di tutti i coeredi previa fissazione di un appuntamento presso i suoi uffici; il 13/10/2022 l'intermediario comunicava che le "somme presenti sul rapporto di conto corrente intestato al de cuius sono state liquidate mediante l'emissione di un assegno intestato agli "Eredi di [...]" ed inviato con raccomandata n. [\*\*1977] all'indirizzo indicato dagli eredi"; il 10/11/2022 era stato presentato formale reclamo all'intermediario, inviato per conoscenza anche alla Banca d'Italia.

Osserva che, dapprima con atto notarile e successivamente con dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate, veniva quantificata la somma a lui spettante, pari al 50% delle somme detenute dall'intermediario (€ 127.864,16).

Contesta il rifiuto opposto dall'intermediario nel liquidargli la predetta somma, nonostante le "ripetute richieste e solleciti", pretendendo invece di liquidare "l'intero capitale" con la presenza contemporanea di tutti i coeredi.

Precisa che la richiesta della presenza contemporanea di tutti i coeredi e delle relative firme congiunte, di fatto, gli impedisce di ottenere la somma cui ha diritto.

Pertanto, chiede "la liquidazione pro quota delle somme del conto corrente n° [...] e dei Buoni Postali Dematerializzati collegati caduti in successione ereditati dal proprio genitore [...], e di far provvedere a liquidare allo scrivente la somma di diritto come già individuata da dichiarazione di successione in €. 127.864,16 [...]. In ipotesi di accoglimento della presente istanza, successivamente si chiede inoltre di valutare l'eventuale corresponsione degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati ove previsti".

Costitutosi, l'intermediario premette che, in seguito alla comunicazione del decesso dell'intestatario del rapporto di conto corrente, era tenuto ad apporre un "blocco operativo" fino a quando non risultava evasa la pratica di successione da parte dei coeredi, tramite la relativa documentazione fiscale.

Sostiene che la liquidazione delle somme spettanti ai coeredi è subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa tributaria, avente natura imperativa.

Evidenzia che la presentazione della denuncia di successione rappresenta una condizione senza la quale la banca può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, anche qualora fosse legittimato ad esigere la liquidazione dell'intera somma sul conto corrente.

Nel caso in esame, la pratica di successione era stata regolarmente istruita dalla sorella del ricorrente in qualità di coerede del de cuius, tramite la consegna di tutta la documentazione necessaria.

Precisa che, in seguito al perfezionamento della pratica, in data 06/10/2022 era stato possibile acquisire la disponibilità delle somme presenti sul rapporto di conto corrente – estinto il 04/10/2022 e su cui era stato accreditato anche il controvalore dei BFP dematerializzati – mediante l'invio di un assegno di importo pari al saldo presente sul conto corrente ed intestato a "Eredi di [...]".

Il predetto assegno, scaduto il 12/12/2022 ed inviato all'indirizzo della sorella del ricorrente che aveva curato l'apertura della pratica di successione, poteva essere riscosso solamente "in modalità congiunta tra gli aventi diritto".

Ritiene che la liquidazione pro-quota dei beni ereditari non possa avvenire senza un ordine congiunto da parte di tutti gli eredi, in quanto i crediti del de cuius non si dividono automaticamente fra gli eredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria e, pertanto, il rimborso dei crediti intestati/cointestati a persona defunta può essere eseguito esclusivamente mediante quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.



Precisa che, in mancanza del “nulla osta” da parte di tutti gli eredi, lo scorporo della quota è possibile esclusivamente su ordine dell’autorità giudiziaria.

Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

All’atto delle repliche, il ricorrente evidenzia che, in assenza di opposizioni da parte dei coeredi, l’intermediario pretende la presenza fisica congiunta degli stessi per lo svincolo delle somme.

Precisa che la divisione ereditaria era avvenuta dando esecuzione alle volontà del de cuius espresse nel testamento; in data 24/01/2022 veniva registrato il verbale di pubblicazione del testamento olografo del padre defunto, nonché acquisita acquiescenza alle disposizioni testamentarie e rinuncia alle relative azioni di riduzione da parte dei coeredi; la pratica di successione era stata ricevuta il 29/01/2022 dall’intermediario; in data 03/08/2022 veniva depositata la dichiarazione di successione contenente l’esatta quantificazione delle quote spettanti ai coeredi; non è pendente alcun procedimento giudiziale o stragiudiziale; nessun coerede ha manifestato la propria opposizione alla riscossione del credito; la sua qualità di coerede risulta ampiamente dimostrata dalla documentazione versata in atti, oltre a non essere stata contestata dall’intermediario; l’intermediario aveva già liquidato in data 06/10/2022 l’importo di € 2.717,73 quale quota di fondo comune di investimento intestato al de cuius, senza peraltro richiedere la presenza congiunta dei coeredi; tutta la documentazione fiscale richiesta dalla legge era stata prodotta dai coeredi; l’intermediario gli ha negato la possibilità di poter disporre delle somme giacenti sul conto corrente a causa dell’illegittimo rifiuto di liquidare in suo favore la quota spettante, costringendolo a disinvestire in anticipo alcune somme dai fondi comuni di investimento, oltre a richiedere sei prestiti, per complessivi € 41.626,33; il testatore può stabilire di dividere i beni del suo patrimonio e ciò è vincolante per i coeredi.

Ciò premesso, contesta l’assunto di controparte concernente la richiesta della “quietanza congiunta di tutti gli eredi, al cui interno non sono previste soluzioni diverse dell’Autorità Giudiziaria, nei casi di impossibilità ad intervenire alla quietanza congiunta”, in quanto secondo l’orientamento dei Collegi ABF il singolo coerede è legittimato a far valere il credito del de cuius “sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero”.

Nel caso in esame esiste il consenso di tutti i coeredi per cui non ritiene giustificata la presenza congiunta dei coeredi.

Conclude insistendo per l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

All’atto delle controrepliche, l’intermediario conferma quanto già esposto in sede di controdeduzioni, insistendo nel richiedere il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Oggetto di controversia è la mancata liquidazione, da parte dell’intermediario resistente, della quota pari al 50% dei rapporti intestati ad un soggetto deceduto, di cui il ricorrente si dichiara essere coerede testamentario.

In particolare, il ricorrente richiede “la liquidazione pro quota delle somme del conto corrente n° [...] e dei Buoni Postali Dematerializzati collegati caduti in successione ereditati dal proprio genitore [...], e di far provvedere a liquidare allo scrivente la somma di [...] € 127.864,16”.

In merito all’indicazione dei rapporti di cui richiede la liquidazione, il ricorrente rinvia all’attestazione di credito elaborata dall’intermediario resistente e versata in atti.

Dall’esame di tale documento è possibile accertare l’esistenza e il saldo, alla data del decesso, del predetto rapporto di conto corrente n. [...], pari ad € 178.299,45.



Invece non risulta indicata nella predetta attestazione di credito il valore dei BFP dematerializzati intestati al de cuius, che il ricorrente quantifica in complessivi € 77.428,88; nella dichiarazione di accompagnamento della predetta attestazione risulta precisato “che, collegati al rapporto: conto corrente n.° [...] sono presenti Buoni Postali Dematerializzati”. Ad ogni buon conto, oggetto della domanda formulata dal ricorrente è la corresponsione della somma pari al 50% del valore dell’assegno emesso dall’intermediario il 12/10/2022 per complessivi € 255.728,33 (corrispondente, secondo quanto dallo stesso intermediario riferito, al saldo del conto corrente su cui era stato accreditato anche il controvalore dei BFP dematerializzati) ed intestato agli “Eredi di [...]”, come peraltro risulta dalla specifica evidenza contabile interna prodotta in atti dall’intermediario.

Il ricorrente fornisce prova della sua qualità di coerede del ricorrente, producendo in atti il certificato di morte del padre e la dichiarazione di successione telematica, nonché il verbale di pubblicazione di testamento olografo, in cui risultano nominati eredi il ricorrente, la sorella e la madre.

Nel testamento è specificato che il “danaro contante, conti correnti e/o di deposito, buoni postali, depositi bancari eccetera, crediti nei confronti del Comune di [...] e nei confronti di qualsiasi altra persona o Ente, fondi di investimenti eccetera e qualsiasi altro bene, mobile o immobile, che non sia specificamente attribuito ad uno degli eredi, vanno divisi ed attribuiti nel seguente modo: il 50% in favore [del ricorrente]”.

Tanto ricostruito, questo Collegio intende aderire all’orientamento consolidato dell’Arbitro secondo il quale, in relazione al diritto del coerede di agire anche singolarmente per la liquidazione della propria quota ereditaria, il singolo coerede è legittimato a far valere il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio, né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi; il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 27252/2018; conformi Collegio di Roma, decisione n. 1036/2023; Collegio di Bari, decisione n. 928/23).

Ne consegue che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento con riguardo alla domanda di liquidazione pro quota e degli interessi legali, anche considerato che l’intermediario resistente non eccepisce l’esistenza di alcuna opposizione proposta dai coeredi, né risulta in ogni caso agli atti alcuna forma di opposizione o contrasto tra gli eredi; per converso, non è meritevole di accoglimento con riguardo alla domanda di rivalutazione monetaria, in quanto l’obbligazione dedotta in giudizio è di valuta.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda alla liquidazione pro quota a favore del ricorrente delle somme giacenti sul conto corrente n. 37329901 e dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto del ricorso, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3962 del 27 aprile 2023

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI